

**UNIONE DI COMUNI
“DALL ’ ADIGE AL FRATTA”**

Comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Minerbe e Terrazzo

Sede via Marconi, 41 – 37046 Minerbe (VR) presso Comune di Minerbe
C.F. 91010730231

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Adottato ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012
convertito con modificazioni nella legge 213/2012

Approvato con delibera del C.U. n. 3 del 02-05-2013

I N D I C E

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 – Sistema dei controlli interni

TITOLO II

CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 3 – Controllo preventivo

Art. 4 – Controllo successivo

TITOLO III

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 5 – Principi comuni

Art. 6 – Fasi del controllo di gestione

Art. 7 - Definizione degli indicatori dell'Ente

TITOLO IV

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 8 – Equilibri

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 9 – Vigenza

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei sistemi di controlli interni dell'Unione dei Comuni "Dall'Adige Al Fratta" secondo quanto stabilito dall'art. 147 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012 e s.m.i.

Art. 2 - Sistema dei Controlli Interni

1. L'Unione istituisce il sistema dei controlli interni, articolato secondo le funzioni ed attività descritte nell'art.147 e ss. del TUEL le cui finalità sono le seguenti:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte del segretario dell'Unione e dei responsabili dei servizi;

2. Il sistema dei controlli interni, per l'Unione, al pari dei Comuni di dimensioni demografiche inferiori a 5000 abitanti di cui è composta, è pertanto strutturato nella seguente distinzione:

a. controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nella fase preventiva e successiva;

b. controllo di gestione: finalizzato a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici, a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei programmi, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;

c. controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato alla costante verifica da parte del responsabile dei servizi finanziari, sotto la vigilanza dell'organo di revisione contabile, degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

3. Il sistema dei controlli interni viene disciplinato secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

4. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario dell'ente e i Responsabili dei Servizi.

TITOLO II CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Art. 3 - Controllo Preventivo

1. Per gli atti deliberativi il controllo preventivo è esercitato dal Funzionario Responsabile del servizio cui compete l'istruttoria dell'atto, che deve attestare, con apposito parere di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, e dal Responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL,. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il Funzionario Responsabile del servizio emette il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, mentre, qualora l'atto comporti

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, il Funzionario Responsabile Finanziario emette il proprio parere in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I responsabili rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Se la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Sulla deliberazione sottoposta alla Giunta per l'approvazione dello schema di programma triennale ed elenco annuale delle OO.PP. deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione.

2. Sulle determinazioni il controllo di regolarità amministrativa è esercitato dal responsabile del servizio mediante la stessa sottoscrizione con la quale viene perfezionato il provvedimento. Qualora le determinazioni comportino impegno contabile di spesa, in base all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009, conv. L. 03-08-2009 n. 102 e s.m.i. e, ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, allegato quale parte integrante e sostanziale al provvedimento cui si riferisce.

3. I soggetti sopracitati rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.

Art. 4 - Controllo Successivo

1. Le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile competono al Segretario dell'Unione, con l'eventuale ausilio dell'Organo Indipendente di Valutazione e dell'Organo di Revisione Contabile, ed hanno le seguenti finalità:

- monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie, regolamentari;
- sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Funzionario Responsabile ove vengano ravvisate patologie;
- migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
- attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;

2. Sono oggetto del controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva le determinazioni dei funzionari responsabili quali atti di gestione amministrativa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.

3. In merito alla metodologia del controllo di regolarità amministrativa esso deve tendere a misurare e verificare la conformità e la coerenza degli atti e/o dei procedimenti controllati agli standard di riferimento. Per standard predefiniti si intendono i seguenti indicatori:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- rispetto della normativa in generale;
- conformità alle norme regolamentari;
- conformità al programma di mandato, P.E.G./Piano della Performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

4. Gli atti da esaminare sono estratti a campione con una metodologia che definisca la significatività del campione. Tale esame può essere esteso, su iniziativa dell'organismo di controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Gli uffici, oltre alle determinazioni, dovranno consegnare all'organismo tutta la documentazione che sarà loro richiesta, fermi restando i termini di chiusura della fase di controllo sulla determinazione.

5. Il Segretario dell'unione svolge il controllo successivo con cadenza almeno semestrale, le risultanze del controllo sono sintetizzate in una breve relazione che evidenzia la valutazione complessiva della regolarità delle procedure nonché i rilievi effettuati e le eventuali proposte di modifiche procedurali e regolamentari finalizzate a migliorare il sistema da trasmettere entro il mese di luglio e di gennaio da parte del Segretario ai Responsabili dei servizi, al Presidente, alla Giunta dell'Unione che ne prenderà atto con propria deliberazione nella prima seduta utile, ai capigruppo consiliari, all'organo di revisione, all'organismo indipendente di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance.

TITOLO III CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 5 - Principi comuni

1. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici.
2. Il servizio del controllo di gestione compete al Segretario dell'Unione che si avvale dei Funzionari Responsabili di Settore.

Art. 6 – Fasi del controllo di gestione

1. Su proposta del Segretario dell'Unione, dopo l'approvazione del bilancio, la Giunta approva il piano esecutivo di gestione contenente i singoli obiettivi assegnati ai vari responsabili (PEG o PDO).
2. Nel corso dell'esercizio, con cadenza almeno semestrale, viene verificato il grado di realizzazione degli obiettivi e, in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, vengono concordati con i responsabili di settore eventuali interventi correttivi.
3. Al termine dell'esercizio la struttura operativa, coordinata dal Segretario dell'Unione, accerta il grado di realizzazione degli obiettivi e pubblica annualmente gli indicatori dell'Ente di cui all'art. 7.
4. Le attività di cui ai punti 2. e 3. sono descritte e riassunte nell'apposito referto del segretario che lo comunica alla Giunta per quanto di competenza, che ne prende atto con propria deliberazione

Art. 7 - Definizione degli indicatori di Ente

1. Il servizio di controllo di gestione ha cura di pubblicare annualmente, in concomitanza con l'approvazione del rendiconto di gestione, sul sito web del comune i seguenti indicatori di Ente e la loro evoluzione negli anni a cui è legata una relazione annuale di sintesi:

Indicatori di composizione delle entrate correnti, utilizzando i conti consuntivi saranno forniti i quattro indicatori:

1. Indice di autonomia finanziaria = rapporto percentuale tra (Entrate tributarie, tit. I + Entrate extratributarie, tit. III) e Totale entrate correnti (tit. I, II, III)
2. Indice di dipendenza finanziaria = rapporto percentuale tra Trasferimenti correnti (tit. II) e Totale entrate Correnti
3. Indice di autonomia impositiva = rapporto percentuale tra Entrate tributarie e Totale entrate correnti
4. Indice di autonomia tariffaria = rapporto percentuale tra Entrate extratributarie e Totale entrate correnti;

Indicatori di composizione delle spese correnti, utilizzando i seguenti indicatori:

- 1) Entrate correnti/Spese correnti;
- 2) Indice di rigidità (strutturale) della spesa corrente = rapporto percentuale tra (Spese per il personale + Quote di ammortamento mutui) e Totale entrate correnti (tit. I + II + III);
Indicatori di modalità di finanziamento degli investimenti, utilizzando i seguenti indicatori:
 1. Rapporto tra Avanzo di amministrazione utilizzato e Spese in conto capitale (tit. II);
 2. Rapporto tra Assunzione di mutui e prestiti (tit. V, cat.3 e 4) e Spese in conto capitale;
 3. Rapporto tra Alienazione di beni patrimoniali (tit. IV, cat. 1) e Spese in conto capitale;
 4. Rapporto tra Trasferimenti ricevuti (tit. IV) e Spese in conto capitale;
- Indice di pressione finanziaria
 1. Rapporto tra Entrate tributarie ed extra tributarie (tit. I e III) e popolazione;
- Indice di pressione tributaria
 1. Rapporto tra Entrate tributarie (tit. I) e popolazione;
- Indice di intervento regionale
 1. Rapporto tra Trasferimenti regionali tit. II, cat. 2) e popolazione.
- Indice di attendibilità delle previsioni iniziali
 1. Rapporto tra Previsioni iniziali e Previsioni definitive;
- Indice di realizzazione delle previsioni definitive
 1. Rapporto tra Accertamenti/ Previsioni di entrata definitive
 2. Rapporto tra Impegni/ Previsioni di spesa definitive;
- Indice di realizzazione delle entrate e delle spese
 1. Rapporto tra Riscossioni/ Accertamenti
 2. Rapporto tra Pagamenti /Impegni;
- Indice di formazione dei residui dalla gestione corrente di competenza
 1. Rapporto tra (Differenza tra accertamenti e riscossioni) e Accertamenti
 2. Rapporto tra (Differenza tra impegni e pagamenti) e Impegni;
- Indice di smaltimento dei residui di parte corrente
 1. Rapporto tra Riscossioni in conto residui e Residui iniziali;
 2. Rapporto tra Pagamenti in conto residui e Residui iniziali;

TITOLO IV CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 8 – Equilibri

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione del Responsabile del servizio finanziario e la vigilanza dell'Organo di revisione contabile, con il coinvolgimento attivo della Giunta, del Segretario e dei Funzionari Responsabili secondo le rispettive competenze.
2. Il controllo sugli equilibri del bilancio consiste nel monitorare costantemente la gestione di competenza, la gestione dei residui e la gestione di cassa anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità.
3. In particolare il controllo sugli equilibri finanziari riguarda:
 - Equilibrio tra entrate e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei mutui;
 - Equilibri tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale di cui al Ti. II;
 - Equilibrio nella gestione delle spese per servizi per conto di terzi;
 - Equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese sia di parte corrente che in conto capitale;
 - Equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossione e pagamenti;
 - Rispetto dei limiti di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e correlate limitazioni;

- Utilizzo dell'avanzo di amministrazione e di altre entrate straordinarie per il finanziamento di spese correnti;
 - Ricorso all'indebitamento riguardo al tipo di spesa ed al rispetto del relativo limite;
 - Equilibri derivanti dal patto di stabilità interno;
 - Andamento dei residui attivi e passivi e motivi delle eventuali dichiarazioni di insussistenza dei crediti.
4. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione con cadenza almeno trimestrale, ai sensi dell'art. 223 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari mediante la redazione di un breve verbale, sottoscritto anche dall'organo di revisione.
5. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica il verbale sul controllo degli equilibri finanziari e il resoconto della verifica di cassa sono trasmessi alla Giunta dell'Unione affinché con propria deliberazione ne prenda atto nella prima seduta utile.
6. Qualora la gestione di competenza o di residui delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio del patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio alle segnalazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 153, comma 6 del TUEL.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 9 - Vigenza

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e sul suo sito informatico.
 2. Il sistema dei controlli interni così come delineato, dalla sua data di approvazione, sostituisce eventuali disposizioni contrarie rinvenibili negli atti adottati dall'ente e modifica altresì il regolamento di contabilità, integrandolo delle disposizioni qui contenute.
-